

RELAZIONE TECNICA

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4, 8 E 16 DELLA LR 61/85, NEI LIMITI STABILITI DALL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il Comune di Buttapietra è dotato di un Piano Regolatore Generale la cui variante generale è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 24.11.1995, esecutiva ai sensi di legge, ed è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2393 del 01/07/1997 ed è stato oggetto di successive varianti parziali.

Nell'ottica di rendere lo strumento urbanistico comunale aderente alla nuova legislazione urbanistica regionale, nel 2010 sono state attivate le procedure di redazione del Piano di Assetto del Territorio e l'attuale Amministrazione Comunale intende completare il procedimento iniziato nel 2010 per la redazione del nuovo strumento urbanistico comunale (P.R.C.), attraverso la redazione del PAT - Piano di Assetto del Territorio - utilizzando le forme di concertazione previste dall'art. 15 della LR 11/2004.

A supporto della redazione del PAT risulta necessario effettuare l'accorpamento delle varianti parziali, redatte nell'ultimo decennio, per la predisposizione di una base cartografica aggiornata ai sensi dell'art. 50 commi 4, 8 e 16 della LR 61/85, nei limiti stabiliti dall'art. 48 della LR 11/04 e questo è il principale obiettivo della presente variante.

Ritenuto necessario, pertanto, intervenire con una variante urbanistica di tipo ricognitivo, che accorpi le varianti puntuali adottate e approvate, ma non inserite nella cartografia del Piano Regolatore Vigente.

Ai sensi della normativa vigente è stato possibile in questa fase inserire altri interventi nell'aggiornamento cartografico ricognitivo, quali:

- la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica, come nel caso 1) dell'intervento relativo alla modifica dell'ambito dell'area residenziale di via Toscanini, secondo i catastali e ed in conformità con il confine del PDL attuato; 2) della reintroduzione di una connessione viaria tra la via Toscanini e la via Vincenzo Bellini; 3) della riduzione delle fasce di rispetto stradale alle aree al di fuori della delimitazione del centro abitato.

Per quanto riguarda le Norme tecniche di Attuazione del PRG, si propone l'inserimento di un nuovo paragrafo 10, che completa l'articolato normativo della "ZONA F5 VERDE PRIVATO

(giardini, parchi, fabbricati, ecc.)", introducendo la seguente frase "nell'area della canonica della Chiesa Parrocchiale è possibile la realizzazione di un campo gioco calcio senza strutture di servizio".

La modifica di progetto relativa alla viabilità, ammissibile in questa fase in quanto non interferente con la viabilità di livello superiore, prevede la riproposizione in data odierna del medesimo tracciato di viabilità di piano di cui alla deliberazione n. 30 del 22.11.2012, la cui voce era stata, in quella data, rinviata all'ordine del giorno.

La Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per la "modifica di un tratto di viabilità di piano", prevede la congiunzione tra Via Provinciale Est e Viale dell'Agricoltura.

Detta variante alla viabilità di piano nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di rendere più funzionali e scorrevoli le previsioni viabilistiche rispetto all'attuale pianificazione, al fine di non aggravare il traffico in prossimità del Polo Scolastico di Viale dell'Agricoltura.

L'area dove viene previsto il nuovo tracciato stradale è individuata, dal vigente Piano Regolatore Generale, in Zona territoriale omogenea, Z.T.O. di tipo "E" Agricola e oltre il Fiume Menago in Z.T.O. "F1 – Servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse", di proprietà della Provincia di Verona.

La variante in oggetto prevede la modifica del tracciato esistente in prossimità della nuova zona residenziale C2, in via Provinciale Est, con la creazione di una viabilità rettilinea, che interseca il Fiume Menago, per arrivare all'incrocio tra via Dolomiti e viale dell'Agricoltura ortogonalmente, e prevedendo tra le due intersezioni una rotatoria di distribuzione e rallentamento del traffico.

Il tracciato intersecherà anche la condotta della rete SNAM, di cui si dovrà ottenere parere prima della realizzazione dell'opera.

Le variazioni apportate con la presente variante rispettano quanto previsto dal combinato dei commi 1 dell'art. 48 della L.R. n° 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto riguardano anche la possibilità di applicazione comma 4 dell'art. 50 della L.R. 61/85 .

La possibilità normativa nell'art. 48, comma 1, della Legge n. 11 del 23/04/2004, prevede:
"..... Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di

interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (61) nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. (62) Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica."

Il tecnico estensore

Arch. Alessandra Pravato